

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 82/06/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3.2.2011 la srl Stamperia Ca. si opponeva all'avviso di accertamento Omissis con il quale l'Agenzia delle Entrate ufficio Controlli di Varese aveva richiesto una maggiore imposta IVA per l'anno di imposta 2005 originata da una segnalazione della GdF Tenenza di Gorgonzola che aveva individuato un soggetto - Ferrometal srl - che emetteva fatture su operazioni inesistenti, fra i cui clienti risultava anche la Stamperia di Oggiona, incorporata nel 2006 nell'odierna ricorrente: precisava la stessa di aver acquistato una piccola quantità di acciaio per poter far fronte ad una imprevista richiesta da parte di clienti e di essersi rifornita presso la Ferrometal, non avendone trovato la disponibilità presso i soliti fornitori; sottolineava peraltro che l'operazione era stata del tutto regolare, che l'importo della stessa (ca. 6.000 €) era irrisorio rispetto al volume d'affari complessivo e che non è consuetudine andare a controllare il curriculum degli amministratori delle società sul mercato; tuttavia l'Agenzia non aveva ammesso in detrazione l'IVA perché l'emittente della fattura era una "cartiera" e non aveva i requisiti soggettivi per emetterla, ma che nessun elemento avrebbe potuto suggerire alla ricorrente che la Ferrometal non fosse una azienda del tutto regolare; chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento con condanna alle spese. Si costituiva l'ufficio in data 28.3.2011 precisando che le indagini della GdF avevano messo in evidenza come la Ferrometal in realtà fosse unicamente un intermediario, senza magazzini né consistenza, tra il reale cedente e i cessionari che in questo modo acquistavano partite di merci importate "in nero" senza pagamento di dogana o iva e che il legale rappresentante della società, tale Di. Gi. - sconosciuto alla maggior parte dei clienti - risultava in realtà essere stato titolare fino al 2006 di partita IVA come barbiere e parrucchiere configurandosi senz'altro come prestanome; sottolineava che la giurisprudenza costante della Corte Europea e della Cassazione ritiene che debba essere il contribuente a provare la propria estraneità alla frode fiscale posta in essere e che, nel caso di specie, tale prova non poteva dirsi raggiunta, non essendo sufficiente dimostrare l'avvenuto pagamento e la ricezione della merce, trattandosi nel caso di specie di inesistenza soggettiva che non permetteva la detrazione IVA da parte dell'utilizzatore e non di operazione oggettivamente inesistente. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria nelle spese.

OSSERVA

Il ricorso non merita accoglimento.

A parere di questa Commissione, secondo quanto espresso da Cass. civ., Sez. V, 16/04/2010, n. 9138 "la nozione di "fattura inesistente" non contempla esclusivamente l'ipotesi di concreta insussistenza dell'operazione economica in essa descritta, bensì ogni tipo di divergenza fra la realtà commerciale e l'espressione documentale, compresa l'inesistenza soggettiva, anche qualora risulti l'ingresso di beni nel patrimonio dell'impresa utilizzatrice delle fatture e sia accertato che uno od entrambi i soggetti sono falsi. Nel regime della detrazione dell'Iva, il relativo esercizio da parte del cessionario - in relazione all'assolvimento dell'imposta a soggetto diverso dall'effettivo cedente - è subordinato alla dimostrazione di circostanze ulteriori rispetto all'avvenuta consegna della merce o intervenuto pagamento e dell'ignoranza della falsità ideologica della fattura. La contestazione del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti può essere superata dal contribuente opponendo la propria buona fede soltanto allorquando possa allegare e dimostrare all'Amministrazione finanziaria che, nelle operazioni economiche concluse con

società prive di organizzazione aziendale (cartiere), detti enti apparivano - in base a circostanze univoche - legittimati a ricevere il pagamento del tributo." In particolare, osserva la Commissione che, in ordine alla nozione di operazione soggettivamente inesistente - elaborata dalla giurisprudenza soprattutto con riguardo all'iva - la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: 1- l'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione va qualificata come fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente, per la quale deve essere versata la relativa imposta, ai sensi dell'art. 21 cit., non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l'operazione fatturata (cfr Cass. n. 5719 del 2007); 2- in particolare, la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da un lato, l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture medesima (cfr Cass. n. 29467 del 2008); 3- qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni; 4- nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'imposta versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata sulla fattura stessa, ma richiede anche che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca riscontri precisi, che non si esauriscano nella prova dell'avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell'IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non concludenti, in particolare la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità del committente/cessionario alla frode.

L'emissione della fattura recante l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha compiuto effettivamente l'operazione integra un'ipotesi di falso documentale penalmente rilevante e la legge punisce non solo l'ipotesi del concorso nell'emissione di fatture false, ma anche la loro utilizzazione consapevole da parte del cessionario ai fini dell'evasione delle imposte (rispettivamente D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 2). Ne deriva che il diritto alla deduzione da parte del committente/cessionario nelle ipotesi considerate deve ritenersi condizionato alla circostanza di non avere avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione. In materia di detrazione dell'iva, la giurisprudenza comunitaria afferma che, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il committente/cessionario conserva il diritto alla deduzione dell'imposta pagata qualora dalle circostanze del caso risulti che egli non sapeva e non poteva sapere di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all'imposta (Corte di Giustizia CE sent. C- 439/04 e sent. C - 354/03). Sul piano dell'onere della prova ciò comporta che mentre spetta all'Ufficio finanziario che contesta la deduzione dimostrare che l'operazione cui essa si riferisce è soggettivamente inesistente, spetta invece al contribuente provare di non avere avuto consapevolezza della rilevata falsità, come più sopra specificato.

Applicando i suesposti principi al caso di specie la Commissione rileva che la ricorrente ha ben documentato l'acquisto e il pagamento della merce, circostanza peraltro riconosciuta dagli stessi verbalizzanti, ma non ha affatto dimostrato di non aver preso parte alla truffa o anche semplicemente di non averne avuto conoscenza. A tal proposito si osserva che in ricorso la ricorrente si è limitata a sostenere che non "è sistematico valutare l'esperienza dei singoli amministratori": è evidente che si tratta di una

affermazione di principio, ma non certo di una dichiarazione rilevante ai fini probatori e, in particolare, utile a escludere che la società non conoscesse la reale attività della Ferrometal, attività sicuramente nota alla gran parte degli operatori del settore, a giudicare dal vasto giro di fatturazioni false riscontrate dalla GdF.

Il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00.